**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

# All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

## Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) PIERLUIGI POLETTI ZAMBELLI ALBERTONI iscritto nella sezione A del RUI al n. A.000123489, in data 19/03/2007;

b) è responsabile dell'attività di intermediazione della POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZONI SNC iscritta nella sezione A del RUI al n. A.000280504, in data28/10/2008;

c) POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC ha sede legale/operativa in Genova, Via Ss. Giacomo e Filippo 17;

d) i recapiti dell'Agenzia di POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC sono: tel. 010/873339 -010/889568 - 010/888431, indirizzo di posta elettronica assicurazionipoletti@gmail.com; agenzia.genovasantigiacomoefilippo.it@generali.com, indirizzo PEC pierluigipolettiassicurazioni@legalmail.it;

e) Sito internet www.agenzie.generali.it/genovasantigiacomoefilippo; www.polettiassicurazioni.it;

f) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da PIERLUIGI POLETTI ZAMBELLI ALBERTONI e da POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)[1].

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).**

## Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

**a.** POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC affigge nelle proprie sedi legali/operative e pubblica sul suo sito internet, i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

**b.** POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC informa sulla possibilità per il contraente di richiedere nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto l'elenco sub a.1

1 Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

**Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

a. POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
b. **Generali Italia S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia di assicurazione per la quale opera non è detentrice** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di POLETTI PIERLUIGI ASSICURAZIONI SNC.

**Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

**a.** l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
**b**. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati nel-DIP aggiuntivo di prodotto.
Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni[2], può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto
**c.** la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

2. Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.